

## **CONSIP SpA**

**Lotto n. 2**

**Polizza ALL RISKS APPARECCHIATURE  
ELETTRONICHE**

**Durata: dalle ore 24,00 del 28/02/2010  
alle ore 24,00 del 28/02/2015**

## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Apparecchiatura elettronica	Dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso.
Apparecchiature elettroniche fisse	Macchine fisse per ufficio. Si intendono compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali, cavetteria, impianti di servizio, impianti elettrici, telefonici, le fibre ottiche le reti telematiche e di connessione.
Apparecchiatura ad impiego mobile	Impianti e apparecchi progettate e costruite per l'uso mobile e/o portatile.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Broker:	Marsh SpA, con sede in Roma Piazza Marconi, 25, intermediario che, ai sensi dell'art. 109, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 209/2005, ha ricevuto l'incarico dal Contraente per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione del presente contratto di assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Contratto di assistenza tecnica	Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate) le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico di enti assicurati, riparazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
Franchigia	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato
Incendio	Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Limite di indennizzo	L'importo massimo che la Società è tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro o per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Premio:	la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Rischio	LA probabilità del verificarsi del sinistro
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso, per il quale è prestata la garanzia

Scoperto	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato
Società:	la Compagnia di assicurazioni
Cassaforte per supporti informatici	Speciale cassaforte progettata costruita ed installata in modo tale da proteggere oltre che dal furto anche dal fuoco e dall'acqua. Essa viene destinata alla protezione di back up di dati e programmi copiati su supporti informatici ed ivi riposti.
Copie di sicurezza	Sono le copie riposte in "cassaforte per supporti informatici" sita nel medesimo luogo ove si svolge l'attività di elaborazione e trattamento dati. Sono considerate copie di sicurezza anche quelle di back-up di archivi e/o programmi, memorizzati su supporti normali o, anche su altri tipi di supporto (carta, plastica, film, ecc.) conservate in edificio separato rispetto alla posizione dei dati originale, prodotte con la frequenza regolare e contenenti una versione aggiornata dei dati, le procedure originali ed i programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.
Cracker	Informatico esperto che non ha alcun legame di lavoro con l'Assicurato/Contraente che si comporta agendo come un hacker con lo scopo di danneggiare, distruggere, colpire il sistema in assenza di un reale tornaconto personale
Cyber Criminal	Informatico esperto che non ha alcun legame di lavoro con l'Assicurato/Contraente che si comporta agendo come un Hacker con lo scopo di danneggiare, distruggere, colpire il sistema, ai soli fini di lucro.
Danni materiali	Distruzione o danneggiamento di beni fisicamente determinati
Danno immateriale	Alterazioni, modifiche e cancellazioni delle istruzioni logiche e/o dei dati, cioè di tutte le informazioni, di proprietà o di terzi, esistenti nelle copie di sicurezza, nelle copie di back-up e/o nelle memorie fisse del sistema non conseguenti ad alterazione fisica o distruzione totale o parziale del supporto.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate elaborabili da parte dei programmi.
Equivalenza per caratteristiche, prestazioni e/o rendimento	Due enti, (apparecchi e/o impianti, programmi, e/o insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche e/o prestazioni e/o rendimento quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili.
Errore umano	Errore commesso da un dipendente

	<p>dell'Assicurata/Contraente nell'esercizio del proprio lavoro informatico che produca cancellazioni perdite, danneggiamento di dati, di processi di traslazione dati, di back-up, di software, anche a seguito d'errore di manipolazione dei macchinari e/o dei supporti informatici. Per errore umano non s'intende l'errore di concezione, di realizzazione di test, di logiche, di sorgenti di logiche, cioè l'errore professionale di programmazione, né l'errore di inserimento dei dati (effettuato manualmente), né le cestinature per svista</p>
Fabbricato	<p>L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne</p>
Hacker	<p>Informatico esperto che non ha alcun legame di lavoro con l'Assicurata/Contraente che s'introduce nel sistema informatico contravvenendo alle leggi nazionali ed internazionali vigenti, con il solo scopo di violare il sistema per divulgare a terzi le informazioni in esso contenute e/o depositarvi informazioni riservate carpite dolosamente ad altri sistemi.</p>
Infedeltà dei dipendenti	<p>Dipendente che esegue intenzionalmente azioni tramite lo strumento informatico contro gli interessi aziendali con lo scopo di distrarre o alterare o cancellare o modificare dolosamente programmi e dati.</p>
Manutenzione	<p>Per manutenzione s'intende:            Per macchinari ed impianti:            Tutte le operazioni di manutenzione ordinarie e/o programmate quali;            pulizia, verifica, sostituzione parti di consumo; up-grading funzionale, verifiche programmate sulla funzionalità, controlli sulla congruità con schemi originali di impianti, controllo della contattistica (morsetteria);            verifica delle messe a terra, verifica dei circuiti BT/MT/AT, verifica degli impianti TN-S /TT;            sostituzioni parti usurate (compresi schede elettriche / elettroniche), turnazione/run-off e manutenzione supporti dati (nastri, dischi, ecc.)            sostituzione lampade, tubi, sorgenti emettitrici, liquidi refrigeranti, gas, batterie, fluidi, schermi;            controlli impianti secondo le normative, manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative;            controllo delle emissioni di radiofrequenze, radiazioni ionizzanti, radiazioni subatomiche, emissioni di sostanze chimico - aeriformi, rilascio di parti organiche.            Programmi e Dati:</p>

	<p>operazioni di aggiornamento secondo le comunicazioni delle case licenziatrici;</p> <p>controlli di congruità relativamente alla gestione di date, di cambi valutari, delle differenze linguistiche;</p> <p>verifica di congruità del sw e dei dati, applicazione di sw di verifica nei back-up, applicazione di sw antivirus con regolarità, esecuzione di copie di back-up a scadenze fisse, verifica/controllo dei file di log e loro archiviazione per un periodo adeguato all'attività svolta. Ogni nuova implementazione di programma nel sistema, dopo i test, comporta il suo inserimento nel programma di manutenzione;</p> <p>Per le comunicazioni non in chiaro la verifica regolare degli algoritmi e il loro adeguamento a nuovi modelli di utilizzo comune in relazione agli avanzamenti del campo tecnologico;</p> <p>per le chiavi di autenticazione l'adeguamento ad un maggior numero di byte quando sia reperibile su Internet il programma di decodifica di quella in uso.</p>
Passaggio segreto	<p>Programma dannoso che, attraverso punti/linee di frequenza di ingresso non documentato, accede al sistema eludendo le misure di sicurezza. Il così detto "Canale Occulto" rientra nella categoria dei Passaggi Segreti.</p>
Programmi	<p>Sequenza d'informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o intuizioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore.</p>
Programmi in licenza d'uso	<p>Sequenze di informazione che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che il Contraente/Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti</p>
Programmi dannosi	<p>S'intende un programma in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alterare, danneggiare o attaccare un sistema informatico, un hardware ed i relativi contenuti informatici (programmi, dati);</li> <li>- rendere disponibili gli accessi a utenti non autorizzati;</li> <li>- far eseguire operazioni non previste dal legittimo amministratore di sistema,</li> </ul>
Singolo sinistro Danni diretti	<p>Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia produce il suo effetto diretto entro un limite temporale. Salvo il caso di frode, per tutti gli altri eventi tale termine temporale è definito nelle prime 72 ore successive all'insorgere del fatto dannoso purché rientranti nel periodo assicurativo.</p>

Sistema informatico	Si intende una, o più, reti informatiche collegate tra loro costituite da uno o più, elaboratori, e/o piattaforme, e/o protocolli, e/o linguaggi informatici, e/o tecnologie di trasmissione delle informazioni. Il "sistema" è costituito da una parte fisica (Hardware) che si trova nella località Assicurata, e da una parte di natura immateriale (programmi, dati) che può trovarsi sia nella località Assicurata che in altre, in dipendenza delle connessioni del network aziendale
Sorgenti di un programma	Per sorgente di un programma si intendono le registrazioni di base che consentono ad un programma di eseguire le operazioni nei modi e nelle forme richieste.
Supporto dati	Cespite hardware intercambiabile (cioè dischi, nastri magnetici, floppy disk, cd-rom, memorie solide, ecc.), indipendente da una forma di energia, utilizzato per la registrazione, il mantenimento e la conservazione delle informazioni leggibili a macchina, costituenti archivi dati e/o istruzioni logiche, le informazioni ivi contenute sono considerate software (programmi, dati) e non sono comprese nel valore attribuibile al supporto.
Virus	Programma dannoso che possiede internamente le capacità di replicarsi e/o riprodursi e/o diffondersi in programmi, aree di sistema operativo, aree di sistema informatico.

## SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

### **Art. 2 – Altre assicurazioni**

In deroga al disposto dell'art. 1910 C.C., il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso devono comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il termine di 60 giorni dal ricevimento del documento, vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

**Art. 4 – Durata del contratto**

Il contratto di assicurazione ha la durata dal 28/02/2010 al 28/02/2015; tuttavia è concessa facoltà di rescindere il contratto ad entrambe le Parti con preavviso almeno di quattro mesi prima della scadenza annuale.

A richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio.

**Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 6 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

**Art. 7 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

**Art. 8 – Oneri Fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 9 – Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**Art. 10 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 11 – Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 12 – Disciplina dell'appalto**

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione della presente polizza, ancorché non allegati.

**Art. 13 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio**



La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere entro 30 giorni dalla richiesta un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 14 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato s'intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.

#### **Art. 15 – Clausola Broker**

Il Contraente incarica la Marsh S.p.A. della gestione ed esecuzione della presente polizza in qualità di Broker ai sensi della L.792/84 come modificata dal D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private) relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate dal Broker; che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker, fermo restando l'efficacia liberatoria a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato; che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con la Società, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti con aliquota prowigionale pari al 9% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione.

#### **Art. 16 – Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 C.C. :

- verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge;
- verso le Società controllanti, controllate e collegate ed i Clienti, ai sensi dell'art. 2359 del C.C. e ai sensi della Legge 127/91

quanto sopra a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo

**Art. 17 – Ripartizione dell'assicurazione e delega (clausola opzionale)**

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile \_\_\_\_\_, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile \_\_\_\_\_ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

**Art. 18 – Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Art. 19 – Validità temporale della copertura assicurativa**

Le garanzie prestate con la presente polizza avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

## **SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA**

### **Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga durante il periodo di validità ed ai termini e condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, collaudate ed installate, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso dal successivo Art. 2 – ESCLUSIONI.

A titolo esemplificativo e non limitativo per evento accidentale si deve intendere:

- a) corto circuito, effetti di corrente elettrica conseguenti ad eccessivo od insufficiente voltaggio, circuiti aperti od arco voltaico, effetti di elettricità statica ed altri fenomeni elettrici;
- b) mancato od anormale funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di regolazione e di segnalazione (vizi di costruzione);
- c) incendio o opere di spegnimento dello stesso, fulmine, esplosioni, implosioni e scoppi, fumo, bruciature, acqua;
- d) rapina, furto o tentativi di furto;
- e) caduta, urto, collisione od eventi similari;
- f) negligenza, incuria, imperizia;
- g) atti dolosi e/o commessi con colpa grave delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge;
- h) fenomeni naturali quali a titolo esemplificativo: bufere, trombe d'aria, uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, alluvione ed inondazioni, allagamenti, caduta massi, valanghe, terremoto, eruzioni vulcaniche e maremoto;
- i) caduta di aerei, di cose da essi trasportate (esclusi ordigni esplosivi), superamento del "muro del suono";
- j) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro;
- k) danni causati agli enti assicurati cagionati da dipendenti dell'assicurato, da terzi o dalle Autorità competenti nel tentativo di limitare o evitare l'evento dannoso;
- l) qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.

### **Art. 2 – ESCLUSIONI**

La Società non risarcisce i danni ed i guasti determinati da:

- 1) dolo del Contraente/Assicurato o dei suoi rappresentanti legali;
- 2) da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici o di corrosione, ruggine ed incrostazione;
- 3) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- 4) riconducibili all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore/fornitore delle cose assicurate;
- 5) verificatisi in occasione di spedizioni o trasporti eseguiti al di fuori del luogo d'installazione indicato in polizza;

- 6) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi a meno che non siano connessi ai lavori di pulitura, revisione o manutenzione ordinaria, eseguiti sul luogo di installazione;
- 7) di natura estetica, quali per esempio, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non compromettano la funzionalità della cosa assicurata ma che non siano connessi con altri danni indennizzabili;
- 8) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 9) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 10) ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- 11) misteriose sparizioni, ammanchi constatati in sede di verifica o di inventario , smarrimenti;
- 12) ad apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento;
- 13) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza.
- 14) Causati da vizio intrinseco , difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione
- 15) per aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi e/o ordinanze, impedimento all'uso e forzata inattività, penali; la Società non indennizza danni indiretti di qualsiasi natura, salvo che per quegli eventi specificatamente assicurati con la sezione Danni indiretti della presente Polizza.
- 16) dovuti a difetti di rendimento
- 17) causati da contaminazioni radioattive , chimiche e biologiche nonché dovuti a contaminazione da amianto, funghi e/o muffe tossiche, sono altresì esclusi i relativi costi di smaltimento

La Società non risponde salvo espresso richiamo in polizza dei danni a:

- 18) conduttori esterni alle cose assicurate
- 19) per costi di scavo , sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili.
- 20) non materiali al sistema operativo del singolo PC o driver di periferica
- 21) dovuti a furto senza scasso dei locali contenenti le cose assicurate, salvo quanto previsto all'Art.

A10) di cui alla Sezione 4) Condizioni particolari.

19 ) Cambio data

Per Apparecchiature e/o Componenti Elettronici, ai sensi della presente esclusione si devono intendere a titolo esemplificativo ma non limitativo:

computer, apparecchiature, sistemi di codifica, programmi, istruzioni informatiche; qualunque software registrato su mezzi di elaborazione dati elettronici, elettromeccanici, elettromagnetici o apparecchiature e mezzi di comunicazione controllati elettronicamente; componenti fisiche del computer (hardware), compresi microprocessori; programmi (software) applicativi; sistemi operativi e relativo software; reti di computer; microprocessori (computer chips) anche se non facenti parte di alcun sistema computerizzato; qualunque altra attrezzatura o componente computerizzato o elettronico di proprietà dell'Assicurato o di terzi.

La Società non assicura contro alcuna perdita, danno, costo, spesa, pretesa, responsabilità di qualsiasi natura, causati, agevolati, aggravati o comunque derivanti direttamente o indirettamente, in via prossima o remota, in tutto o in parte:

- dal malfunzionamento, inefficienza o inadeguatezza di Apparecchiature e/o Componenti elettronici di riconoscere, interpretare, calcolare, comparare, contraddistinguere, ordinare o elaborare dati consistenti in, dipendenti o ricavabili da una o più espressioni di data o tempo,
- oppure
- dalla conseguente esigenza di modificare, cambiare, riparare, alterare qualunque parte o parti di Apparecchiature e/o Componenti Elettronici e/o di correggere o prevenire qualunque circostanza prevista al punto a) che precede.

Non sono peraltro esclusi dall' assicurazione i sopra elencati eventi allorché i danni materiali e diretti e le perdite da essi causati siano dovuti a, o causati da, incendio, fulmine, esplosione, eventi atmosferici o grandine, fumo, caduta di aerei o urto di veicoli, sommosse, tumulti popolari, vandalismo, colaggio impianti di estinzione.

### **Art.3 – BENI ESCLUSI**

- a) Beni di età superiore a 10 anni
- b) Prototipi di qualsiasi tipo
- c) Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento avvenga in concomitanza con altri beni assicurati
- d) Sistemi operativi e software (salvo quelle vendute con i singoli Personal Computer )
- e) Dati contenuti nei programmi in applicazione al sistema operativo anche se presenti nel disco fisso.
- f) Macchinari medicali, macchinari scientifici fuori serie, macchinari subacquei o di utilizzo sotterraneo
- g) parti soggette a consumo predeterminato, lampade, sonde se no danneggiate insieme al resto del macchinario assicurato
- h) danni a supporti d'immagine intermedi (tamburo, nastri in selenio di fotocopiatrici) salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificati ad altre parte del macchinario assicurato

### **Art. 4 – SOMMA ASSICURATA**

La somma assicurata per ciascun ente deve essere eguale al prezzo di acquisto dell'ente stesso a nuovo al momento del sinistro, ossia il prezzo di listino o, in mancanza il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure se questa non fosse più disponibile sul mercato con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché

delle imposte qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

IL Contraente/Assicurato è esentato dalla comunicazione del dettaglio dei beni, purché esista libro dei cespiti aziendali, fermo restando che deve essere in possesso di fatture e ricevute di pagamento di tutti i cespiti di proprietà assicurati, nonché dei contratti e impegni sottoscritti relativamente a quelli di terzi presi in leasing o in uso a qualsiasi titolo, dai quali si possa desumere il dettaglio delle caratteristiche di ogni singolo macchinario.

In qualsiasi momento, su richiesta della Società, l'Assicurato è tenuto a fornire alla medesima, l'elenco dettagliato del proprio inventario relativo ai beni assicurati.

### SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

#### Art. 1 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine ad un danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, il Contraente o l'Assicurato si obbligano a:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Compagnia prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Compagnia ai sensi dell'art. 1914 C.C.;

b) In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 C.C., il “Servizio Competente” del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando lo stesso ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei 5 (cinque) giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a);

g) presentare alla Compagnia, a sue spese, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui è avvenuto il sinistro o entro altro termine convenuto per iscritto con la Compagnia, un rapporto scritto contenente informazioni dettagliate sul sinistro verificatosi;

h) l'Assicurato è altresì tenuto a fornire a sue spese i libri contabili e altri documenti commerciali come fatture, bilanci o altri documenti, pezze giustificative, informazioni, dichiarazioni o altre prove che possono essergli richiesti ragionevolmente dalla Compagnia, al fine di esaminare o verificare la richiesta di indennizzo

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 10 (dieci) giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite. Qualora il Contraente/Assicurato non ottemperi a tale obbligo decade dal diritto al risarcimento.

#### Art. 2 – TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art. 3 – NOMINA DEI PERITI – PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Assicurato con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i periti.

Se una della Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spese del proprio perito, tuttavia la Società riconoscerà le spese del perito di parte fino alla concorrenza di Euro 10.000,00.

Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti

I risultati della liquidazione del danno concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei periti saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale sarà valida ancorché il perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri periti.

I periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.

**Art. 4 – MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI**

Ai periti è conferito il seguente mandato:

- a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dai documenti contrattuali e successivi atti di variazione;
- c) riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
- d) verificare l'esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
- e) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione.

**Art. 5 – CRITERI DI INDENNIZZO**

Per la determinazione del danno verranno osservati dalla Compagnia i seguenti criteri:

**a) per danni suscettibili di riparazione:**

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

- Fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione compresi diritti doganali, le tasse e l'IVA se non detraibili nei conti aziendali.
- La manodopera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato, le maggiorazioni di spesa per lavori



notturni e festivi.

- Spese di trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto più efficace nella fattispecie di sinistro.

Tutte le spese debbono intendersi coperte, e rimborsabili, in quanto necessarie e sufficienti al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro,

rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie

effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie che comunque non garantiscano il ripristino del bene nella funzionalità originale. Relativamente alle parti che non sono più in vendita, o non sono riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di tali pezzi, (basandosi sull'ultimo listino in vigore) praticato dal fabbricante o dal rivenditore.

#### **b) per danni non suscettibili di riparazione**

Un ente danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come valutate al paragrafo (a) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa.

In tale caso la Società provvederà a liquidare un indennizzo pari al valore di riacquisto sul mercato dell'ente distrutto o danneggiato e non riparabile (valore di rimpiazzo a nuovo).

Qualora non sia più disponibile sul mercato un ente dello stesso modello di quello da rimpiazzare o altro equivalente, la Compagnia risarcisce all'Assicurato, nei limiti del prezzo originariamente sostenuto per l'acquisto di detto ente, l'importo necessario per acquistare un bene, il più simile possibile a quello da rimpiazzare, anche superiore per caratteristiche e rendimento.

La Società provvederà ad indennizzare le spese effettivamente sostenute per:

- Smontaggio, rimozione, demolizione e sgombero per portarlo alla più vicina discarica;
- Trasporto con il mezzo ritenuto più veloce;
- La mano d'opera necessaria al montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna anche provvisoria);
- Diritti doganali e di dazio. e/o altre tasse nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità aziendale o rimborsate dall'erario o da altro ente pubblico.

#### **Art. 6 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'emissione dell'atto di liquidazione, purché non sia stata fatta opposizione.

In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

#### **Art. 7 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

**Art.8 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

## SEZIONE 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI

### A1 – CONTRATTI DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA TECNICA

Resta espressamente convenuto che, per le cose oggetto della presente copertura assicurativa, il Contraente o l'Assicurato si assumono l'impegno di accendere e mantenere in vigore un contratto di assistenza tecnica, con il fabbricante o il fornitore degli enti assicurati o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi, nella forma più estesa ottenibile sul mercato.

Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione o sostituzione dei pezzi rientrano nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica/manutenzione e non vengono risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale. Resta inoltre stabilito che la Compagnia non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate.

Tuttavia qualora i servizi previsti dai contratti di cui sopra venissero a mancare o a cessare la Società risponderà dei danni di origine meccanica, elettrica o elettronica previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00.

### A2 – CONDUTTORI ESTERNI

In deroga all'art. 2 - Esclusioni comma 18) delle Norme che regolano l'Assicurazione la garanzia viene estesa ai danni subiti dai conduttori esterni collegati alle cose assicurate purché avvenuti in occasione di contemporaneo danneggiamento delle apparecchiature elettroniche.

Per ciascun sinistro la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del valore specificatamente indicato nella sezione 8 – Franchigie e limiti di indennizzo alla voce "Conduttori esterni".

Non sono comunque indennizzabili danni dovuti a termiti, topi e roditori in genere, correnti galvaniche, decadimento naturale dei rivestimenti isolanti dei cavi e tutti gli altri danneggiamenti lenti e gradualmente avvenuti nel corso del tempo prima dell'accadimento del sinistro nonché i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

### A3 – EVENTI SOCIO-POLITICI – ATTI DOLOSI

A parziale deroga dell'Art. 2) Esclusioni comma 9) la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti delle somme assicurate:

1. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
2. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente/Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protrasse per oltre 10 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 7 sotto la voce "Eventi socio-politici".

**A4 – TERRORISMO**

La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati, o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 4 sotto la voce "Terrorismo".<sup>6</sup>

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

**A5 – INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto;
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;
- e) agli enti riposti in locali interrati o seminterrati.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 7 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni, allagamenti".

**A6 – TERREMOTO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 7 sotto la voce "Terremoto".

#### **A7 – ENTI PRESSO TERZI**

Si prende atto tra le Parti che gli enti assicurati possono trovarsi anche presso terzi, in qualsiasi località, comprese fiere, mostre, convegni, ecc.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 7 sotto la voce "Enti presso terzi".

#### **A8- GUASTI CAGIONATI DAI LADRI**

In caso di furto, rapina o estorsione consumati a danno delle cose assicurate con la presente Polizza, la Compagnia si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli impianti elettronici di protezione e allarme, alle casseforti per supporti informatici, ed ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 7 sotto la voce "Guasti cagionati dai ladri".

#### **A9 - Cose in deposito, giacenza o immagazzinamento**

A deroga dell'art. 2 comma p) delle Norme Generali di Polizza, la garanzia viene estesa ai danni subiti da nuovi enti inattivi, pezzi di ricambio, materiale di consumo inerente i macchinari assicurati ed ogni altra provvista e/o scorta necessaria alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle macchine assicurate, comprese le macchine sostitutive, gli impianti e/o le relative attrezzature che vengono temporaneamente poste in deposito, giacenza o immagazzinamento per esigenze operative del Contraente o dell'Assicurato.

Per ciascun sinistro la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del valore specificatamente indicato nella scheda di quotazione.

#### **A10 – FURTO / RAPINA**

I danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali che contengono le cose assicurate.

I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti, o il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano

particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari all'85% del danno indennizzabile.

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

L'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Si precisa che agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali, sempreché il fatto sia stato riscontrato e denunciato nella medesima giornata.

Le garanzie di cui al presente articolo saranno prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 7 sotto la voce "Furto / Rapina" e "Furto con destrezza".

#### **A11 – ONORARI TECNICI DI SUPPORTO**

Le spese suppletive di salvataggio, spese e onorari di tecnici esterni nominati dall'Assicurato, ai fini di avere un migliore risultato nell'individuazione e riduzione del danno, anche se in affrancamento a tecnici già nominati, nel limite delle tariffe medie di mercato e fino alla concorrenza della somma Assicurata a questo titolo.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 7 sotto la voce "Onorari tecnici di supporto".

#### **A12 – ATTIVITA' DI PERSONALE EDP (interno all'Azienda)**

Relativamente a personal computer, i danni sopravvenuti durante le installazioni, operazioni di

montaggio, rimozione, spostamento, riallacciamento, in occasione di operazioni di manutenzione,.

ampliamento e/o riparazione (esclusi quelli alle memorie fisse), anche quando queste operazioni

sono effettuate da ditte non autorizzate espressamente dalle case produttrici, ma da personale tecnico specializzato dell'Assicurata (personale d'uffici EDP regolarmente costituiti) ed avvenute

nei locali ove sono assicurati i beni assicurati, comprese attività svolte nell'ufficio "manutenzione

interna PC" e similari se presente tra le attività aziendali.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 7 sotto la voce "Attività di personale EDP".

#### **A13 – IMPIEGO MOBILE**

Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, come tali specificati nell'apposita partita di Polizza, sono assicurati anche durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso lo spostamento a mano, entro il territorio soggetto alla normativa UE, a condizione che:

- per natura e costruzione essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi;

- il trasporto sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna singola apparecchiatura così come indicato dal costruttore nelle istruzioni per l'uso; le apparecchiature vengano riposte nelle custodie di cui sono dotate;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato.

Relativamente ai Computer portatili sono compresi i danni materiali e diretti causati anche al sistema operativo presente nel disco rigido, se fornito insieme alla macchina all'atto dell'acquisto, relativamente a periferiche si intende pertanto garantire i "driver" forniti insieme alle macchine.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura, i danni estetici che non ne compromettano il corretto funzionamento.

Si precisa inoltre:

#### TRASPORTO A MEZZO DI AUTOVEICOLI

Qualora detto Ente sia trasportato su autoveicoli la garanzia furto è operante a condizione che:

*durante le ore diurne (dalle ore 6,00 alle ore 22,00):*

- ☐ l'autoveicolo sia dotato di sistema antifurto funzionante ed attivato;
- ☐ i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e tutte le portiere chiuse a chiave;
- ☐ gli enti assicurati vengano riposti nel bagagliaio e non siano visibili dall'esterno,

*durante le ore notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00):*

- ☐ i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e tutte le portiere chiuse a chiave;
- ☐ l'autoveicolo sia provvisto di capote rigida;
- ☐ l'autoveicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita oppure in parcheggio custodito; qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia. Nel caso in cui l'autoveicolo venga lasciato in sosta per un periodo che comprenda entrambe le fasce orarie (diurna e notturna) vengono comunque applicate le disposizioni previste dalla fascia notturna.

#### TRASPORTO A MEZZO DI AEROMOBILI

Questa garanzia deve intendersi operante anche per i viaggi a mezzo aereo, con linee regolari. Durante detti viaggi, enti che per peso e dimensione lo consentano, devono essere portati al seguito, come bagaglio a mano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo in caso di un eventuale sinistro.

#### TRASPORTO A MEZZO DI IMBARCAZIONI

Questa garanzia deve intendersi operante anche per i viaggi su imbarcazioni durante la sosta e/o la navigazione effettuata nelle acque fluviali, lacustre e marine, purché i beni vengano installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'imbarcazione.

Non vengono indennizzati i danni:

- ☐ da mine, torpedini, bombe od altri ordigni esplosivi;

□ conseguenti a sommersione od affondamento dell'imbarcazione.

Durante detti viaggi, relativamente ai danni da furto, devono intendersi valide le disposizioni indicate qui di seguito per il *trasporto al seguito*.

#### TRASPORTO AL SEGUITO

La garanzia furto è operante a condizione che, in qualsiasi momento, gli enti assicurati siano sotto il controllo dell'Assicurato (o del soggetto al quale sono stati affidati i beni) oppure siano stati affidati alla protezione di locali chiusi a chiave e/o sorvegliati da persone addette alla sorveglianza. Restano esclusi gli smarrimenti e le misteriose sparizioni.

Deve intendersi compreso il furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale che abbia coinvolto l'automezzo ove era riposto l'ente assicurato, nonché il furto avvenuto a seguito di malore, perdita di coscienza tali da obbligare l'intervento di unità di soccorso e/o l'ospedalizzazione del portatore del bene assicurato.

La presente garanzia viene prestata nei limiti di indennizzo, franchigie e scoperti previsti alla Sezione 7 sotto la voce "Impiego mobile"

#### A14 – APPARECCHI DI TELEFONIA MOBILE

La Società risponde dei danni ad apparecchi aziendali di telefonia mobile soltanto se l'apparecchio è fornito di una delle seguenti caratteristiche tecniche di sicurezza e a condizione

che questa venga utilizzata:

- ✓ digitazione di un numero di identificazione personale (pin) che insieme alla carta d'autorizzazione (carta SIM) ne permette l'utilizzo;
- ✓ facoltà del computer del gestore di rete di identificare gli apparecchi rubati e segnalati e di ostacolare la comunicazione.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 7 sotto la voce "Apparecchi di telefonia mobile".

#### A15 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMERO DEI RESIDUATI DEL SINSITRO

Sono comprese le spese sostenute per rimuovere, demolire, bonificare, trattare, smaltire, sgomberare e trasportare le macerie e/o i residui di danni materiali diretti, risarcibili a termini della presente Polizza, fino alla più vicina discarica disponibile ad accettarli.

In nessun caso, la Compagnia è tenuta ad indennizzare un importo superiore al 20% (ventiprocento) di quello a tale titolo assicurato, per demolire, sgomberare e/o smaltire sostanze "tossiche e/o nocive", di cui al D.P.R. n° 915/82, nonché quelle "radioattive", come da D.P.R. n° 185/64 e successive modifiche e/o integrazioni.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 7 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero".

#### A16 – COPERTURA AUTOMATICA – LEEWAY CLAUSE

Premesso che l'Assicurato con le somme assicurate con la presente polizza ha inteso garantire per il giusto valore tutto quanto forma oggetto delle definizioni e che esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati al precedente Art. 3– SOMMA



ASSICURATA, la Società s'impegna ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore che potrebbero avvenire in corso d'anno dovuti ad inserimenti/esclusioni.

La Società s'impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore relativi ai beni assicurati maturati nel corso dell'annualità assicurativa.

La garanzia prevista dai due commi precedenti è prestata, in eccedenza, fino al massimo del 30% della somma assicurata, con l'intesa che entro 120 (centoventi) giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l'Assicurato comunicherà alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti e/o eliminazioni che delle variazioni del valore degli enti esistenti.

Di conseguenza la Società provvederà all'emissione di un'apposita appendice per l'aggiornamento di valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato; con l'appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso relativamente agli aumenti, di cui l'Assicurato è tenuto a corrispondere il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30%.

La stessa procedura sarà utilizzata per l'aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.

I premi dovuti a termini della presente clausola dovranno essere pagati e/o rimborsati nei 60 giorni successivi alla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

Se il pagamento non sarà effettuato in detto termine, la presente condizione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento, ferma nel frattempo la validità delle altre condizioni di polizza.

#### **A17– ANTICIPO INDENNIZZI**

Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro con danno prevedibile di ammontare superiore a € 200.000,00 (duecentomila) l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% - ma comunque non superiore al limite di € 1.000.000,00 - dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

#### **A18 – MACCHINARI IN LEASING**

Resta espressamente convenuto che la Società assicura i danni da guasti a macchinari in Leasing purché la proprietaria del bene locato si impegni a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore alla scadenza della garanzia di fornitura un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi.

Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto di assistenza/manutenzione, e nel caso tale contratto non fosse stato stipulato o fosse inoperante, la Società pagherà unicamente i danni che non abbiano rapporto (diretto o remoto) con la mancato intervento di manutenzione/assistenza tecnica.

**A19 – DANNI ELETTRICI**

Ferme le esclusioni previste al precedente Art. 2, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- siano installati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.

Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di € 500,00; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 20% (venti per cento) con il minimo di € 1.000,00.

**A20 – CONDIZIONAMENTO D'ARIA**

LA Società risponde, a parziale deroga di quanto indicato in polizza, dei danni causati alle cose assicurate da funzionamento difettoso, o insufficiente del sistema di climatizzazione centralizzato del fabbricato (anche se non di proprietà) indipendentemente dalle cause che possano aver concorso al verificarsi del sinistro. Il risarcimento sarà limitato al cinquanta per cento dell'importo totale dei danni sofferti e risarcibili qualora non siano installati dispositivi in grado di controllare costantemente i valori ottimali dell'umidità, temperatura, e presenza di fumi, questi ultimi dovranno essere indipendenti dal sistema centrale di regolazione del condizionamento, ed, al raggiungimento dei limiti consentiti provvedere, all'arresto automatico dell'impianto elettronico di elaborazione, previa segnalazione tramite allarme, che consenta di intervenire tempestivamente, anche al di fuori dell'orario di lavoro del centro di elaborazione.

**A21 – CASSE (MAGAZZINI AUTOMATICI)**

Sono assicurati anche le macchine distributrici/ magazzini automatici di generi vari (compresi commestibili e denaro) ma si precisa che viene escluso dalla presente estensione sia il contenuto oggetto della distribuzione della macchina che il denaro sotto qualsiasi forma (comprese le registrazioni magnetiche) immagazzinato dalla macchina medesima per l'utilizzo delle sue funzioni. Sono esclusi i biglietti d'ingresso di qualsiasi tipo, gettoni e chiavi di deposito, comprese eventuali targhette numerate, il contenuto in denaro delle casse automatiche, nonché gli importi venuti a mancare a causa della soppressione di biglietti di ingresso, registrazioni magnetiche e/o equivalenti gettoni.

Qualora trattasi di casse o magazzini automatici non sono indennizzabili i danni da distruzione, danneggiamento di denaro, titoli, valori, pacchi, lettere, buste, pratiche, casse, pallets, fusti, e cose oggetto di spedizione, vaglio, selezione, ed a qualsiasi cosa inserita da terzi nel box automatico, per la consegna, restituzione, e/o scambio, anche se avvenuto a seguito di danno risarcibile a termini di polizza. Si precisa che dalla presente estensione sono escluse tutte quelle macchine / impianti già coperte da altre polizze di cui l'Assicurato si impegna a fornire copia entro 90 giorni dal perfezionamento della presente.

**A22 – ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE**

Se dalle stime fatte risulta che i valori eccedevano al momento del sinistro le somme assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Resta comunque convenuto che non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20%, fermo in ogni caso che l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Qualora invece i valori erano al momento del sinistro eguali o inferiori alle rispettive somme assicurate, l'Assicurato ha diritto all'integrale risarcimento del danno.

#### **A24-COSTI DI RIMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI APPARECCHI NON DANNEGGIATI DA SINISTRO**

LA Società indennizza anche i costi di rimozione e protezione degli apparecchi fino ad un limite massimo del 10% dell'indennizzo che l'assicurato deve sostenere in seguito ad un sinistro (i costi di rimozione e di protezione degli apparecchi sono costi che si sono dovuti sostenere per rimuovere, cambiare, o proteggere cose diverse dalle cose sinistrate o distrutte; in modo particolare i costi di smontaggio e rimontaggio d'impianti ed apparecchiature per permettere la perforazione, la demolizione o la ricostruzione di parti di un edificio oppure l'ampliamento di aperture. In caso di sinistro viene dedotto uno scoperto pari al 10% dei danni indennizzabili con la presente estensione.

#### **A25 – ONORARI DI CONSULENTI – SPESE PERITALI**

Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari di consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, oltre alle spese sostenute dall'Assicurato per il perito di parte nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 8 sotto la voce "Onorari consulenti - Spese peritali".

## SEZIONE 5 SUPPORTI E RICOSTITUZIONE DEI DATI

### A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostituzione dei dati contenuti su supporti danneggiati o sottratti e/o per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa dall'ultima copia di sicurezza disponibile, a seguito di danno materiale e diretto che abbia colpito gli enti assicurati, nei termini di cui alla Sezione 2 – ferme restando le esclusioni di cui all'art. 2 nonché quando non vi sia un danno materiale, cioè quando dati e programmi siano danneggiati da: mancanza di corrente, sovratensione, sottotensione, manipolazione di dati e programmi dovuti ad azioni fraudolente, infezioni da virus, errori umani di manipolazione del personale compresa la scelta del programma, arresto, malfunzionamento degli impianti al servizio di quelli elettronici e dei collegamenti, scariche elettrostatiche, perturbazioni elettromagnetiche.

Relativamente ai dati perduti, ovvero quelli memorizzati nel periodo che intercorre fra una copia di sicurezza e l'altra, l'indennizzo comprende i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- ☐ la ricerca dei dati a partire dagli originali cartacei e/o la ricerca da qualsiasi altra fonte che ne consenta il recupero purché i costi di tali operazioni siano ragionevoli in relazione al valore che acquisirebbe il dato stesso una volta recuperato;
- ☐ la registrazione;
- ☐ l'elaborazione;
- ☐ l'esecuzione di programmi di controllo

Per dati indennizzabili a termini di polizza di intendono:

- Le logiche standard acquistate, "PROGRAMMI IN LICENZA D'USO".
- Le logiche sviluppate per applicazioni specifiche, "PROGRAMMI UTENTE".
- Le logiche "FREE-WARE" (per es. Linux) purché l'Assicurata abbia le necessarie risorse umane qualificate.
- I DATI contenuti negli archivi fissati su supporti intercambiabili e quelli presenti nei dischi rigidi (purché esista una procedura di back-up).
- i trasporti di supporti di dati e programmi all'interno del centro di elaborazione dati tra l'elaboratore principale e altre macchine collaterali, o nei locali ove è situata la

cassaforte destinata alle copie di sicurezza, purché all'interno dei locali dell'indirizzo assicurato in polizza.

- La spedizione/il trasferimento di dati e/o programmi all'interno della rete privata della Contraente e/o dell'Assicurata nell'ambito degli indirizzi assicurati in polizza, con esclusione delle tratte di percorso fornite da aziende di telecomunicazioni esterne mediante cablaggio specifico.
- La spedizione/il trasferimento /le comunicazioni per tramite di reti private del Contraente/Assicurato, che utilizzino tecnologia wireless/wifi con sistemi di crittazione delle comunicazioni utilizzanti algoritmi almeno a 128 byte.

Sono indennizzabili solo i costi sostenuti nei dodici mesi successivi alla data di sinistro

## **B) SOMMA ASSICURATA**

La somma assicurata rappresenta il limite massimo di risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione dei dati.

L'assicurazione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui All'Art. 1907 CC.

## **C) ESCLUSIONI SPECIFICHE**

Restano comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione di Polizza i costi che l'Assicurato deve sostenere in conseguenza di:

- a) perdita di dati dovuta ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista;
- b) danni da errori di programmazione nelle sorgenti del programma
- c) danni da modifica dei programmi eseguita senza benestare e controllo da parte dei progettisti degli stessi o da parte di chi detiene le licenze.
- d) le spese occorse a seguito di sinistro per migliorare programmi, dati, eliminare errori di programmazione, errori di lettura ed a cestinatura per svista;
- e) perdita di dati per i quali non è possibile effettuare una copia di sicurezza;

Non si intendono garantiti con la presente sezione di polizza i :

- a) programmi e dati residenti su telefoni portatili, macchine portatili, mobili, su lap-top
- b) programmi di proprietà di terzo e relativi dati senza licenza d'uso
- c) programmi di terzi decompilati e/o modificati, contravvenendo a quanto previsto dalla licenza d'uso.

## **D) PROGRAMMA ANTIVIRUS**

L'Assicurato dichiara che il Risk Management Aziendale ha previsto nella propria policy di sicurezza le seguenti misure per la prevenzione del virus:

- esistenza di almeno un programma anti-virus;
- installazione del programma anti-virus in tutti i gateway, i server e i PC dell'Azienda;
- aggiornamento dei file dei virus del programma anti-virus su tutti i gateway, i server e i PC dell'Azienda con frequenza almeno settimanale;

■ regolare rinnovamento della licenza d'uso e di aggiornamento del programma anti-virus. L'Assicurato s'impegna a comunicare alla Società il caso in cui il programma anti-virus installato

sia di tipo euristico.

L'Assicurato s'impegna, inoltre, a comunicare alla Società ogni qual volta, per un qualsiasi motivo, venisse a cessare il contratto di fornitura degli aggiornamenti, e la Società in caso di cessazione delle procedure sopra elencate e/o di false dichiarazioni, riterrà l'aggravamento di rischio, relativo alla copertura \* Virus", non assicurabile e, pertanto, rimborserà la parte di premio pagato e non goduto.

La Società, in qualsiasi momento, può recedere dalla garanzia "virus" con preavviso di 30 giorni da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante il rimborso della parte di premio pagato e non goduto.

#### **E) PREVENZIONI (SECURITY)**

L'Assicurato è tenuto a seguire le procedure di manutenzione di programmi e dati, anche affidandosi a terzi in assenza di proprie risorse umane qualificate.

Ogni modifica da apportare a programmi di proprietà va eseguita con relazioni/registrazioni scritte

con test in aree proxy extra produzione

L'Assicurato deve tenere attive ed operanti tutte le prevenzioni attive e passive, in relazione all'importanza che hanno dati e programmi per la propria attività, utilizzando gli strumenti in commercio più moderni, quali Antivirus, Firewall, password di rete, controllo degli accessi fisici

alle consolle ecc.. In caso di assenza di risorse umane qualificate, è necessario che tali attività vengano affidate a ditte specializzate.

In tali casi, come anche in occasione di contratti di outsourcing ed inhousing presso terzi, la Contraente deve rendere disponibile alla Società tutti i dettagli tecnici e contrattuali.

#### **F) SINGOLO SINISTRO (Valido per i danni da Virus)**

I danni da Virus riscontrati nelle prime 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuiti al medesimo episodio ed i relativi danni sono pertanto considerati "singolo sinistro"

#### **G) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

A parziale deroga dell'Articolo 1) Obblighi in caso di sinistro della Sezione 3) e Norme che regolano la gestione dei Sinistri, l'Assicurato deve dare immediata e diretta comunicazione alla Società dell'insorgenza di un problema informatico, fornendone sommariamente gli estremi.

In caso di atto di malversazione, sabotaggio o atto perpetrato con volontà di nuocere, l'Assicurato deve presentare denuncia alle autorità di polizia entro le 24 ore successive al momento in cui è venuto a conoscenza del sinistro, fornire esauriente documentazione contro il colpevole, se ne conosce l'identità, e non ritirarla, né transigere sull'ammontare del danno e delle perdite subite, senza l'accordo scritto dell'assicuratore.

**H) PROGRAMMI PROTETTI CONTRO LA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA**

La Società indennizza anche i costi sostenuti per il riacquisto della licenza d'uso per i programmi in polizza quando la protezione contro la copiatura a causa di uno degli eventi assicurati sia stata danneggiata o distrutta oppure venga a mancare a causa di furto, furto con scasso, rapina o svaligiamento.

In caso di sinistro l'indennizzo verrà prestato al netto di uno scoperto pari al 25% del sinistro indennizzabile.

**I) MANUALI TECNICI**

Si precisa che s'intendono qui inclusi nel capitale assicurato alla Sezione "Supporti e ricostituzione dati, i costi di ricostituzione, ricostruzione, riacquisto dei manuali tecnici danneggiati, parzialmente e/o totalmente e/o rubati, purché il danno sia avvenuto in occasione di sinistro risarcibile a termini di polizza.

**L) RICOSTRUZIONE ARCHIVI**

Con la presente clausola si estende la copertura prestata con la presente sezione ad archivi cartacei, microfilm, pratiche d'ufficio, fatture, libri, registri, registri contabili e fiscali ed ogni altra provvista e registrazione inerente l'attività della Contraente (Sono escluse le note di debito, carte rappresentati valore, titoli di proprietà, denaro, coupon e simili oggetti preziosi, francobolli, marche, raccolte o collezioni, libri rari, registrazioni e scritti di valore storico od affettivo, registrazioni su metalli, pietre preziose e simili)

Relativamente a tali enti la Società risponderà del solo costo di ricostruzione relativo ad operazioni manuali o meccaniche, comprese le spese di riproduzione fac-simili fino alla concorrenza di Euro 5,00 per singola fotocopia, Euro 15,00 per microfilm / registrazione e Euro 1,00 per ente diverso da quelli non esclusi.

Non sono indennizzabili costi di ideazione, lavoro intellettuale, progettazione, lavoro professionale, ed ogni altra spesa connessa con capacità tecniche, ne tanto meno il valore ricavabile dagli enti distrutti, o multe e penalità, perdite pecuniarie, perdite di ordini, di crediti, di profitto in generale, connesse direttamente o indirettamente (o consequenziali) al danno ad archivi e altri beni assicurati, e non. La Società non risponde, inoltre, di danni estetici, provocati da insetti, funghi, umidità, roditori, mancanza di precauzioni nell'archiviazione, mancanza di gestione professionale dell'archivio, scolorimento dovuto alla natura stessa del materiale di supporto dall'esposizione alla luce, o da imperfetto sviluppo di clichés, negativi fotografici, diapositive, cristallini da stampa. L'obbligazione della Società, per l'estensione prestata con la presente clausola, non potrà essere superiore a € 10.000,00 per uno o più sinistri che dovessero occorrere durante l'annualità assicurativa.

## SEZIONE 6 - MAGGIORI COSTI

### A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in base alle condizioni tutte della presente Polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 2 Norme che regolano l'Assicurazione che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di impianto od apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazione di servizi da Terzi.

### B) ESCLUSIONI SPECIALI

Restano comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione di Polizza i maggiori costi dovuti a:

- a) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- b) i danni indiretti, le perdite di profitto, la perdita di contratti e/o di ordini, le multe, le penalità e simili;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò – se non altrimenti convenuto – anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio specificato nell'elenco delle cose assicurate;
- e) danni ai supporti dati;
- f) ricostituzione, installazione e configurazione dei dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti;
- g) i) rotture di contratto per mancato o ritardato adempimento degli ordini, perdita di premi di produzione ed in genere per penalità di qualsiasi natura;
- h) spese non documentate, non motivate o per le quali la documentazione o motivazione non venga condivisa con la Compagnia.

### C) SOMMA ASSICURATA

Nei limiti dell'indennizzo convenuto, la somma assicurata complessiva rappresenta il massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, che la Compagnia è tenuta ad indennizzare relativamente ai maggiori costi che l'Assicurato deve sostenere in caso di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.

L'assicurazione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 CC.

La Compagnia risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo.

### D) PERIODO DI INDENNIZZO



Per ciascun sinistro il periodo di indennizzo, pari a 12 mesi , inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, distrutto o sottratto ma comunque non oltre la durata massima prevista in Polizza.

Il periodo di indennizzo può terminare anche dopo la data di scadenza del contratto qualora l'esecuzione delle riparazioni o del rimpiazzo lo rendano inevitabile a ristabilire le medesime condizioni di lavoro esistenti nel periodo precedente alla data di accadimento del sinistro.

#### **E) FRANCHIGIA TEMPORALE**

Non sono in nessun caso indennizzabili i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato nei primi due (due) giorno lavorativo successivo al momento in cui insorgono detti costi.

Dall'indennizzo deve inoltre essere dedotto qualsiasi ammontare risparmiato durante il Periodo di Indennizzo, di oneri e di spese inerenti all'attività qualora le stesse vengano a cessare o siano ridotte in conseguenza di perdite e/o danni.

#### **F) ORDINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

In caso d'interruzione dell'attività informatica decretata dall'Autorità Giudiziaria per eventi anche non indennizzabili con la presente polizza (tutte le sezioni assicurate), ma comunque avvenuti nei locali contenenti le cose assicurate, sono comprese i maggiori costi come sopra definiti sostenuti nei primi 10 giorni d'interruzione dell'attività.

Si intendono, in ogni caso, esclusi i danni derivanti da atti dolosi perpetrati del Contraente e/o dall'Assicurato.

La garanzia viene prestata alle condizioni previste dalla presente sezione.

## SEZIONE 7 – LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE, SCOPERTI, SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO

### Art. 1 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Viene stabilito che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato l'importo di € 250,00 da considerarsi quale franchigia frontale, salvo quanto previsto alle sottoindicate voci:

GARANZIE	LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO / ANNO	FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO
<b>Conduttori esterni (Art. A2)</b>	€ 20.000,00	Frontale
<b>Eventi socio-politici (Art. A3)</b>		€ 1.000,00
Terrorismo (Art. A4)		Scoperto 20% con il minimo di € 1.500,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (Art. A5)		Scoperto 20% con il minimo di € 2.000,00
Terremoto (Art. A6)		Scoperto 20% con il minimo di € 2.000,00
Enti presso terzi (Art. A7)	€ 10.000,00	€ 500,00
<b>Guasti cagionati dai ladri (Art. A8)</b>		
<b>Cose in deposito, giacenza o immagazzinamento (Art. A9)</b>		
Furto / Rapina (Art. A10)		Frontale
Furto con destrezza (Art. A10)	€ 3.000,00	€ 1.000,00
Sezione 5) Supporti dati e ricostituzione programmi	€ 10.000,00	Scoperto 10% minimo € 500,00
<b>Onorari Tecnici di supporto (Art. A11)</b>	<b>€10.000,00</b>	
Attività EDP Interno (Art. A12)		
<b>Impiego mobile (Art. A13)</b>		Scoperto 10% con il minimo di € 250,00
<b>Apparecchi telefonia mobile (Art. A14)</b>		In caso di furto/furto con scasso applicazione di uno scoperto del 25% del danno indennizzabile
Demolizione e sgombero (Art. A15)	€ 15.000,00	Nessuno
Danni elettrici (Art. A19)		Frontale
Onorari periti (Art. A25)	€ 5.000,00	Nessuno